

L'IMU PER I CONIUGI AVENTI RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE IN DUE UNITA' IMMOBILIARI DIVERSE

(Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022)

La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 ha dichiarato incostituzionale la definizione di abitazione principale ai fini IMU contenuta nelle norme fin qui applicate e nello specifico, in ultimo, nell'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019 (così come modificata dal D.L. 146/2021), nella parte in cui si prevede che “ le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.

La Corte ha pertanto riscritto, con efficacia retroattiva, la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è da considerarsi legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi, sempre che sussistano contemporaneamente e indefettibilmente entrambi i requisiti di residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale per ciascun soggetto passivo.

La Corte Costituzionale, inoltre, ha investito i Comuni dell'onere di effettuare i dovuti controlli sulla sussistenza dei suddetti requisiti, ritenendo che il diritto all'esenzione deve essere corroborato dalla prova, che incombe sul contribuente, della sussistenza del requisito della dimora abituale. A mero titolo di esempio potranno essere valutati i consumi effettivi delle utenze luce acqua e gas, la scelta del medico di famiglia del luogo dove è sito l'immobile, l'iscrizione alle scuole/istituti di istruzione del luogo ove è sito l'immobile o nelle sue immediate e ragionevoli vicinanze nel caso di presenza di figli, e la dichiarazione Tari.

Pertanto, per effetto di quanto sopra descritto, i coniugi che si trovano nella situazione interessata dal dispositivo della sentenza, per l'immobile che è propria abitazione principale di residenza anagrafica ed effettiva dimora, potranno:

- cessare i pagamenti IMU e presentare la dichiarazione IMU su modello “ministeriale” entro il prossimo 30 giugno (per maggiori informazioni e modulistica, visitare la pagina web del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente indirizzo: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/modello-di-dichiarazioni-e-istruzioni/Dichiarazione-IMU_IMPi-anno-2022/)
- richiedere rimborso per gli eventuali pagamenti pregressi (per maggiori informazioni e modulistica, visitare l'apposita pagina web “[Rimborso e compensazione](#)”)
- richiedere l'annullamento di eventuali avvisi di accertamento ricevuti, sempre che gli stessi non siano ormai divenuti definitivi ovvero sia non siano scaduti i termini per ricorrere (60 gg dalla notifica) e/o non siano già stati pagati, oppure siano stati impugnati e quindi siano tuttora oggetto di contenzioso presso le Corti Tributarie o la Corte di Cassazione.

In tutti i casi il Comune effettuerà, a fronte di quanto richiesto/dichiarato dal contribuente, i controlli di cui sopra, ed eventualmente potrà richiedere ulteriori elementi o informazioni che ritenga di volta in volta opportuni e significativi ai fini dell'applicazione dell'esenzione.